

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI MILANO

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

TIANO Salvatore, nato a Messina (ME) il 10.09.1988 ed ivi residente in Viale P. Umberto n. 61/B, C.F.: TNISVT88P10F158Y, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **U.S.R. Lombardia – Ambito Territoriale per la provincia di Milano**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede



in Milano, Via Soderini n. 24, tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia), PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

E NEI CONFRONTI

- **dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS** (Graduatoria Provinciale per le Supplenze) della provincia di Milano per le classi di concorso A048 e A049 per gli anni scolastici 2020/2022;

- **dei docenti iscritti nella seconda fascia delle G.I.** (Graduatorie di Istituto) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano per le classi di concorso A048 e A049 valida per gli anni scolastici 2020/2022;

-controinteressati-

OGGETTO

inserimento del ricorrente nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Milano per le classi di concorso A048 *“Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado”*; A049 *“Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”*.

^^^^

FATTO

Il dott. Tiano Salvatore è in possesso della Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate conseguita presso l'Università degli studi di Messina in data 30.07.2013 nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-



pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche conseguiti presso l'Università degli studi di Messina nell'a.a. 2017/2018 secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 59/2017 (*cfr. all. nn. 3 e 4*).

Il ricorrente, dunque, possiede la Laurea Magistrale nonché i 24 CFU, ossia i titoli che l'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 equipara all'abilitazione.

Senonché il MIUR, con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 -senza tener conto della predetta disposizione normativa- consentiva l'accesso nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto solo ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione (*art. 3, comma 6*), escludendo illegittimamente il dott. Tiano.

Pertanto, egli risulta inserito nell'Ambito Territoriale Provinciale di Milano per le classi di concorso A048 e A049 in seconda fascia delle GPS alla posizione rispettivamente nn. 80 e 160 (*cfr. all. n. 5*) e nella corrispondente terza fascia delle graduatorie di istituto nell'Ambito Territoriale Provinciale di Milano per le medesime classi di concorso, nonostante sia in possesso dei titoli ormai identificati con l'abilitazione all'insegnamento.

Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per costante giurisprudenza di legittimità.

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è “*volta all'accertamento del diritto del*



singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).

La controversa di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì all’inserimento del ricorrente, che è già in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

^^^^

2) Illegittimità e, conseguente, disapplicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

Con ordinanza n. 60 del 10.07.2020 “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” il Ministero dell’Istruzione costituiva in ciascuna provincia le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) (art. 3, comma 1), nonché disciplinava l’utilizzo delle graduatorie di istituto da parte del Dirigente Scolastico (art. 11), entrambe finalizzate all’attribuzione di supplenze annuali e temporanee.

Palese è l’illegittimità dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 nella parte in cui non consente al ricorrente -in possesso dei titoli idonei abilitanti- l’inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.



L'O.M. n. 60/2020 citata è illegittima in quanto si pone in contrasto con il sistema normativo di reclutamento del personale docente.

Mediante la pubblicazione del D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 59 *“Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”* è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, della L. n. 107 del 2015. A seguito di tale novella il legislatore stabilisce una nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: **tra i titoli di accesso l'abilitazione viene equiparata al conseguimento del titolo di laurea unitamente al conseguimento dei 24 CFU** (art. 5 D.Lgs. n. 59/2017).

Così l'articolo 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017 recita: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ..., coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

In sintesi, il legislatore equipara l'abilitazione alla laurea magistrale unitamente ai 24 CFU.



In questo quadro la condotta del Ministero, che non ha consentito al ricorrente di inserirsi nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle g.i., appare illegittima.

Il dott. Tiano Salvatore è in possesso sia della Laurea Magistrale che dei 24 CFU e vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59/2017).

In particolare, *“il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento dei 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.*

E' lo stesso legislatore, dunque, che ha sostanzialmente equiparato - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cfu.

Orbene, dal momento che la disposizione di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo, per come interpretata, ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti e considerato - per come sopra argomentato - che la disciplina sui percorsi abilitanti e quella dei 24 cfu perseguono medesime finalità, illegittima è la preclusione all'inserimento nella II fascia delle graduatorie per coloro che sono in possesso di tali titoli (cfr. Trib. Salerno, Sez. Lavoro, 21.01.2020 n. 107).

Nel medesimo alveo giurisprudenziale diversi Giudici del Lavoro hanno disapplicato l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 consentendo l'inserimento in I fascia delle GPS e nella II fascia delle G.I. ai docenti laureati muniti del titolo di studio coerente con la classe di concorso unitamente ai 24 CFU (cfr., ex multis, Trib. Cosenza, Sez. Lavoro, sentenza n. 1115/2021 del 18.05.2021; Trib. Messina, Sez.



Lavoro, Ordinanza del 22.12.2020, R.G. n. 3562/2020; Trib. La Spezia, Sez. Lavoro, sentenza n. 35/2020; Trib. Roma, Sez. Lavoro, sentenza n. 2823/2019 del 22.03.2019; Trib. Cassino, Sez. Lavoro, sentenza n. 425/2019; Trib. Siena, ordinanza n. 2493/2019).

^^^^

Non solo, ma v'è di più.

Il ricorrente sulla classe di concorso A048 ha svolto servizio presso le scuole statali per più di tre anni, come si evince dai contratti di lavoro allegati in atti (cfr. all. n. 6).

Sul punto di recente il Consiglio di Stato ha avuto modo di “... ricordare che l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, **è considerato titolo equiparabile alla abilitazione**, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). **Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali**” (cfr. CDS, sez. VI, sentenza n. 4167/2020 del 30.06.2020).

E’ quindi il legislatore ad aver previsto che, nella nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi pubblici, l’abilitazione – fino ad ora intesa come conseguimento dei TFA, PAS e SSIS – sia sostituita dal requisito dei 24 CFU **ovvero dei tre anni di servizio** (cfr.



Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, sentenza n. 1115/2021 del 18.05.2021).

Sulla scorta del predetto principio enunciato dalla giurisprudenza appare logico consentire l'inserimento nella prima fascia delle GPS anche e soprattutto a tutti coloro che hanno espletato le tre annualità di servizio presso le scuole statali, come l'odierno ricorrente.

^^^^

La rilevata illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurocomunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento.

Invero, ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio (*cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.lgs. n. 206 del 2007*); il MIUR, mediante il DPR n. 19 del 2016, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio alla professione di docente nelle rispettive classi di concorso.

Tra l'altro il legislatore nazionale, con l'art. 1, comma 79, della L. n. 107 del 2015 evidenzia la sostanziale irrilevanza della c.d. "abilitazione all'insegnamento", stabilendo che il Dirigente Scolastico può conferire incarichi anche a docenti che sono sprovvisti del titolo di abilitazione. Ciò conferma che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie che non richiedono l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione (*cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., sentenza n. 2823/2019 del 22.03.2019; Trib. Siena, Sez. Lav., sentenza n. 119/2020; Trib. La Spezia, Sez. Lav., sentenza n. 35/2020, Trib. Salerno, Sez. Lav., sentenza n. 107/2020; Trib. Parma, Sez. Lav., sentenza n. 46/2020; Trib. Cassino, Sez. Lav., sentenza n. 425/2019*).



Alla luce della normativa primaria, dei principi costituzionali e del diritto eurocomunitario, si chiede all'occorrenza la disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.

^^^^

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI
PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C**

Ecc.mo Presidente del Tribunale di Milano -Sezione Lavoro-,
con riferimento alla notifica del ricorso ai potenziali controinteressati, si rileva come la notifica nei modi ordinari ai soggetti iscritti nella prima fascia delle GPS e ai soggetti iscritti nella seconda fascia delle G.I. dell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, del personale docente, per le classi di concorso A048 e a049, pubblicate dall'USR Lombardia – ATP di Milano – valida per gli anni scolastici 2020/2022, è sommamente difficile sia per il rilevante numero dei destinatari che per la difficoltà di identificarli tutti, anche in ordine alla loro residenza anagrafica.
Pertanto, in applicazione dell'art. 150 c.p.c.

SI CHIEDE

di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami.

^^^^

Per le suesposte ragioni, il dott. Tiano Salvatore, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:
autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;



- per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate congiuntamente ai 24 CFU per l'accesso alle classi di concorso A048 e A049 e, per l'effetto, ordinare al MIUR – U.S.R. Lombardia – A.T.P. di Milano di inserirlo nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per le predetti classi di concorso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge.

- Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è, quindi, soggetta al pagamento del CU, ridotto alla metà, per € 259,00.



Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.
- 2) domanda inserimento GPS e G.I., prot. n. 1084408 del 25.07.2020;
- 3) autocertificazione di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate conseguita presso l'Università degli studi di Messina in data 30.07.2013;
- 4) autocertificazione dei 24 CFU conseguiti presso l'Università degli studi di Messina nell'a.a. 2017/2018;
- 5) documentazione attestante la posizione in graduatoria del ricorrente;
- 6) contratti individuali di lavoro presso le istituzioni scolastiche statali.

S. Mango d'Aquino, addì 31.12.2021

-avv. Mario Chieffallo-

